

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALLA  
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, AL  
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED  
ESECUZIONE ED ALLA DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI  
LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO NEI  
MERCATI ITTICO, ORTOFRUTTICOLO E NEL PALAZZO AFFARI DI  
SO.GE.M.I. S.P.A.  
R.U.P.: ING. MIRKO MARONATI.  
C.I.G.: 73273207BE.  
C.U.P.: J48H12000040004.**

**TRA**

**SO.GE.M.I. S.p.A.** - Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano S.p.A., con sede in Milano, alla via Cesare Lombroso n. 54 – C.F. e P. I.V.A. n. 03516950155, in persona del suo Direttore Generale, avv. Stefano Zani, di seguito indicata anche come "Stazione Appaltante"

**E**

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, al viale \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, C.F. e P. I.V.A. n. \_\_\_\_\_, in persona del suo \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, di seguito indicata anche come "Appaltatore";  
di seguito indicate sia "Parte" che, congiuntamente, "Parti".

**Premesso**

che SO.GE.M.I. S.p.A., in riferimento alla L.R. Lombardia n. 6/2010 ed in virtù della Convenzione stipulata con il Comune di Milano in data 27 maggio 1980, svolge attività di gestione dei Mercati Generali Annonari all'Ingrosso di Milano;

che SO.GE.M.I. S.p.A. gestisce il funzionamento e l'organizzazione del maggiore complesso agroalimentare all'Ingrosso d'Italia;

che in data 23 novembre 2017, con provvedimento a firma del Direttore Generale di SO.GE.M.I. S.p.A., avv. Stefano Zani, è stato deliberato l'avvio di una procedura negoziata per l'affidamento della commessa in

oggetto, con contestuale nomina del R.U.P. ed impegno di spesa societario;

che SO.GE.M.I. S.p.A., in virtù della necessità di individuare i Concorrenti da invitare alla suddetta procedura, ha avviato in data 27 novembre 2017, tramite la pubblicazione di un avviso sul proprio sito istituzionale, un'indagine di mercato (ai sensi della Delibera A.N.A.C. n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, nonché ai sensi della Delibera A.N.A.C. n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*), volta all'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte di Operatori Economici da invitare successivamente alla procedura negoziata in oggetto;

che in data 12 dicembre 2017 la suddetta indagine di mercato si è conclusa, con il ricevimento, da parte di SO.GE.M.I. S.p.A., di n. **46** manifestazioni d'interesse, pervenute da altrettanti aspiranti Concorrenti;

che nell'avviso relativo alla manifestazione d'interesse è stato previsto che: *"nel caso in cui pervengano più di 5 manifestazioni d'interesse, si procederà mediante sorteggio pubblico alla selezione dei 5 Concorrenti da invitare alla procedura negoziata"*;

che al fine di assicurare il riserbo sull'identità degli aspiranti Concorrenti, ad ogni partecipante è stato assegnato un numero progressivo, corrispondente all'ordine di arrivo al protocollo della Stazione Appaltante della relativa manifestazione d'interesse;

che in data 13 dicembre 2017, in sede di sorteggio pubblico, sono stati sorteggiati 5 numeri precedentemente assegnati ad altrettanti aspiranti Concorrenti;

che in data 20 dicembre 2017 è stata indetta la procedura negoziata in

oggetto, tramite l'invio di 5 Lettere d'Invito ai sopra richiamati 5 aspiranti Concorrenti sorteggiati;

che l'importo complessivo della Gara d'appalto, relativo all'intero servizio in oggetto è stato stabilito in **Euro 95.111,28, oltre I.V.A. e C.P.** (tale importo è stato così determinato, ai sensi dei criteri di cui al **D.M. 17 giugno 2016**);

che con delibera del \_\_\_\_\_ è stata nominata una Commissione di Gara deputata alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico-economico, nonché per sovrintendere e coordinare tutte le diverse fasi della procedura, sino all'individuazione dell'Operatore Economico affidatario del servizio ed alla relativa proposta di aggiudicazione in suo favore;

che in data \_\_\_\_\_ la sopra richiamata Commissione di Gara s'è determinata nel senso di proporre l'aggiudicazione della Gara in favore del Concorrente \_\_\_\_\_, classificatosi primo nella graduatoria di Gara, a fronte di un punteggio tecnico conseguito pari a \_\_ punti ed a fronte di un punteggio economico conseguito pari a \_\_ punti (quest'ultimo frutto di un ribasso offerto pari al \_\_% sull'importo a base di Gara);

che con delibera del \_\_\_\_\_ -preso atto della proposta di aggiudicazione pervenuta da parte della Commissione di Gara e dell'esito positivo delle verifiche di rito poste in essere dalla Stazione Appaltante- la procedura di Gara è stata aggiudicata in via definitiva in favore del Concorrente \_\_\_\_\_;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

**TRA LE PARTI, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**Art. 1 - OGGETTO**

L'oggetto del servizio, attinente all'architettura ed all'ingegneria, è rappresentato dalla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, dal coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e

dalla direzione lavori per la realizzazione dei lavori di messa a norma dell'impianto antincendio nei Mercati Ittico, Ortofrutticolo e nel Palazzo Affari di SO.GE.M.I. S.p.A., che l'Appaltatore **s'impegna ad eseguire in favore della Stazione Appaltante, in piena conformità al presente Contratto, nonché in piena conformità ai contenuti ed alle tempistiche del Documento Preliminare alla Progettazione, dell'Allegato A, della Lex Specialis di Gara e dell'offerta tecnica prodotta in sede di Gara.**

L'Appaltatore -accettando l'appalto, consapevole dell'importanza che il servizio oggetto del presente Contratto venga espletato a regola d'arte, anche al fine di evitare l'esposizione della Stazione Appaltante a pretese risarcitorie avanzate da terzi- dichiara con la sottoscrizione del presente Contratto di disporre di idonea organizzazione, capacità tecnica ed amministrativa, necessarie per adempiere all'incarico affidatogli e garantire lo svolgimento a regola d'arte del servizio prestato, conformemente al presente Contratto, al Documento Preliminare alla Progettazione, all'Allegato A, alla *Lex Specialis* di Gara ed all'offerta tecnica prodotta in sede di Gara.

L'Appaltatore dichiara che tutti i documenti di cui al seguente art. 2 sono sufficienti ed idonei ad individuare completamente ed in maniera esaustiva le prestazioni oggetto del servizio ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni conseguenti e necessarie per l'esecuzione a regola d'arte della commessa.

**Art. 2 - DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO**

Ai soli fini della registrazione, le Parti rinunciano ad allegare i documenti, **che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto**, di seguito elencati:

- 2.1 *Lex Specialis* di Gara;
- 2.2 Documento Preliminare alla Progettazione;
- 2.3 Allegato A;
- 2.4 Patto d'Integrità sottoscritto dall'Appaltatore;
- 2.5 Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'Appaltatore;

- 2.6 Offerta economica formulata dall'Appaltatore in sede di Gara;
- 2.7 Offerta tecnica formulata dall'Appaltatore in sede di Gara;
- 2.8 Provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- 2.9 Dichiarazione dell'Appaltatore in ordine ai conti dedicati ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 2.10 Modulo di presa visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico di SO.GE.M.I. S.p.A.

### **Art. 3 - DURATA**

Il presente Contratto ha **decorrenza** coincidente con la sottoscrizione del presente contratto (**presumibilmente marzo 2018** o data immediatamente successiva entro la quale si concluderà la procedura selettiva) e **termine** coincidente con il collaudo delle opere.

All'interno dell'intera sopra richiamata durata contrattuale, la sola fase progettuale ha durata pari a:

- **25 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto, per la consegna del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, così come descritto dall'Allegato A;
- **50 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dall'approvazione del suddetto Progetto, per la consegna del Progetto definitivo - esecutivo, così come descritto dall'Allegato A.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

### **Art. 4 - IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Per la piena e puntuale esecuzione del presente Contratto e per l'intera durata contrattuale di cui al precedente art. 3, la Stazione Appaltante riconoscerà all'Appaltatore un corrispettivo pari ad **Euro \_\_\_\_\_**, **oltre I.V.A. e C.P.** (importo frutto del ribasso percentuale prodotto in sede di offerta economica).

Il **pagamento** del corrispettivo delle prestazioni oggetto d'appalto verrà effettuato "**a corpo**", nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 192/2012.

In particolare, il **44% dell'importo contrattuale** (corrispondente alla prestazione di Progettazione) **verrà corrisposto** in favore

dell'Appaltatore **alla consegna del Progetto definitivo – esecutivo** (così come descritto dall'Allegato A), mediante bonifico bancario, dietro presentazione di regolare fattura, a 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura al protocollo SO.GE.M.I. S.p.A..

Il restante **56% dell'importo contrattuale** (corrispondente alla prestazione di Direzione Lavori) **verrà corrisposto** in favore dell'Aggiudicatario **nel corso della fase di esecuzione lavori, proporzionalmente all'emissione degli stati di avanzamento lavori,** mediante bonifici bancari, dietro presentazione di regolari fatture, a 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura al protocollo SO.GE.M.I. S.p.A.

In caso di ritardato pagamento oltre i suindicati termini, saranno riconosciuti all'Appaltatore gli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002.

Le eventuali penali comminate secondo il successivo art. 11 potranno essere dedotte dalla Stazione Appaltante dai corrispettivi dovuti all'Appaltatore o, eventualmente, dal deposito cauzionale di cui al successivo art. 10, con obbligo di integrale reintegro dello stesso entro 30 giorni.

**Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. n. 136/2010.**

**Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, L. n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga –pena la nullità del presente Contratto– a rendere tracciabili i flussi finanziari, avvalendosi del conto corrente indicato e dedicato, anche in via non esclusiva, a pubbliche commesse (cfr. dichiarazione allegata al presente contratto, di cui al precedente art. 2).**

#### **Art. 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il presente appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Contratto ed in tutta la documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, indicata al precedente art. 2.

Per tutto quanto non espressamente regolato dai suddetti documenti si

rinvia alla normativa in vigore.

#### **Art. 6 - OBBLIGHI E DOVERI DELL'APPALTATORE**

L'appalto viene aggiudicato dalla Stazione Appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le condizioni e di tutte le modalità di cui al presente Contratto e dei relativi allegati.

L'Appaltatore, pertanto, s'impegna ad eseguire il servizio osservando scrupolosamente tutte le indicazioni, prescrizioni, normative e quant'altro indicato nel presente Contratto e nei relativi allegati.

**L'Appaltatore s'impegna altresì a garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni dichiarate e rappresentate nell'offerta tecnica prodotta in sede di Gara** (oltre le ordinarie prestazioni richieste dalla *Lex Specialis* di Gara).

L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente, per iscritto, alla Stazione Appaltante ogni sua modifica societaria e/o di organismi tecnici.

L'Appaltatore, senza oneri aggiuntivi in capo a quest'ultimo, è tenuto altresì ad accettare tutte le modifiche relative alle procedure ed alle modalità di esecuzione del servizio che si dovessero rendere necessarie in relazione ad esigenze societarie.

#### **Art. 7 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore s'impegna a tenere manlevata la Stazione Appaltante da qualsiasi propria responsabilità, sia diretta sia indiretta, conseguente all'assunzione dell'appalto.

#### **Art. 8 – OBBLIGHI E DOVERI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere il prezzo pattuito, tramite le modalità e tempistiche richiamate al precedente art. 4, per l'esatta esecuzione del servizio.

#### **Art. 9 - GRAVI INADEMPIMENTI**

Qualora le Autorità competenti comminassero sanzioni nei confronti di SO.GE.M.I. S.p.A. per fatti e/o condotte imputabili all'Appaltatore o al suo personale, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento o all'integrale

rimborso della sanzione in favore di SO.GE.M.I. S.p.A.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di SO.GE.M.I. S.p.A. ad ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti a causa della condotta dell'Appaltatore, anche qualora quest'ultimo avesse già corrisposto le penali di cui al successivo art. 11.

E' altresì facoltà di SO.GE.M.I. S.p.A. sostituirsi in ogni momento all'Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altro Soggetto, qualora la gestione del servizio dallo stesso espletato arrechi pregiudizio, anche temporaneo, al normale funzionamento societario, ovvero quando venga meno una delle condizioni essenziali previste nel presente Contratto. Tutti gli oneri derivanti verranno imputati all'Appaltatore e decurtati dagli importi delle fatture da quest'ultimo successivamente emesse.

#### **Art. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE**

L'Appaltatore è obbligato a costituire, prima della stipulazione del presente Contratto, una garanzia fidejussoria con le modalità e gli importi di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che tale garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora quest'ultima, a causa di un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, decida di agire per la risoluzione del Contratto, anziché domandarne l'adempimento.

Tale importo sarà altresì trattenuto in misura pari ai costi sostenuti dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest'ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi all'Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra Impresa, nell'ipotesi di cui al precedente art. 9.

In tali casi, l'ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a



titolo di parziale o integrale risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo prima della stipulazione del presente Contratto, determinerà la revoca dell'affidamento della commessa.

Il mancato reintegro del deposito cauzionale entro 30 giorni dalla sua escussione totale o parziale, costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del successivo art. 14.

#### **Art. 11 - PENALI**

**Il presente Contratto è soggetto all'applicazione di penali.** In particolare, **verrà applicata una penale nella misura dell'uno per mille** dell'importo netto contrattuale per ciascun giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna sia del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (così come descritto dall'Allegato A) e sia del Progetto definitivo – esecutivo (così come descritto dall'Allegato A).

Le penali non escludono il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali ed ulteriori maggiori danni.

L'importo della penale verrà detratto dal corrispettivo contrattuale o, eventualmente, dal deposito cauzionale, con obbligo in capo all'Appaltatore di integrale reintegro entro e non oltre 30 giorni.

**E' stabilito che le penali che dovessero eventualmente essere applicate sono cumulabili tra loro sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. Al raggiungimento di tale importo la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore.**

#### **Art. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

All'Appaltatore è vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto.

#### **Art. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente Contratto, ai sensi dell'art. 1671, cod. civ., in qualunque momento e sino al termine del Contratto. Tale facoltà sarà esercitata

mediante comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, da far pervenire all'Appaltatore trenta giorni prima della data indicata per il recesso. In tale caso, la Stazione Appaltante riconoscerà all'Appaltatore i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.

#### **Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del presente Contratto, così come la sua nullità, annullabilità e rescissione, è regolata dalle norme del Codice Civile, nonché dalla normativa speciale di settore.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto, che l'Appaltatore le riconosce, di risolvere il presente Contratto anche nei seguenti casi:

- modalità d'esecuzione del servizio non conformi alle disposizioni contrattuali o non conformi alle disposizioni di legge in materia, in particolare, ove sia prevedibile che la cattiva esecuzione del servizio possa comportare la non idoneità delle prestazioni richieste;
- raggiungimento di penali comminate nei confronti dell'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante per un ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale;

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto nei seguenti casi:

- motivi di interesse pubblico;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sia di carattere generale sia di carattere speciale, che consentano la regolare esecuzione del rapporto;
- variazioni che modifichino sostanzialmente le condizioni contrattuali originarie;
- subappalto senza preventiva autorizzazione;
- gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità e regolarità del servizio;
- grave inadempimento ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016;
- cessione di ramo d'azienda senza preventiva comunicazione scritta a

SO.GE.M.I. S.p.A.;

- mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, dei contratti in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni, ecc.;
- mancata corresponsione da parte dell'Appaltatore, di due mensilità consecutive ai propri dipendenti;
- ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- sopravvenienza di cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4.

Nelle ipotesi previste dal presente articolo, la Stazione Appaltante dovrà contestare per iscritto le inadempienze all'Appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni. Decorso tale termine, SO.GE.M.I. S.p.A. adotterà i provvedimenti conseguenti.

Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto per ragioni imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante escuterà il deposito cauzionale in misura proporzionale al servizio non prestato, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle maggiori spese a carico della Stazione Appaltante per il rimanente periodo contrattuale, nonché di ogni altro danno diretto ed indiretto.

La Stazione Appaltante non riconoscerà all'Appaltatore alcun compenso per mancanza di profitto che potesse derivare a seguito della risoluzione del Contratto, per ragioni imputabili all'Appaltatore stesso.

#### **Art. 15 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

A tutti gli effetti del presente Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, compresa la notificazione degli atti, anche esecutivi ed ai fini

della competenza giudiziaria, l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede legale di \_\_\_\_\_, al viale \_\_\_\_\_, n. \_\_.

**Art. 16 - PRIVACY E RISERVATEZZA**

L'Appaltatore, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

**Art. 17 - D.LGS. N. 231/2001**

L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SO.GE.M.I. S.p.A. ed il Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante in data 13 aprile 2010 e si impegna a tenere un comportamento conforme a quanto in essi previsto.

L'Appaltatore dichiara altresì di conoscere che il rispetto di tali previsioni è elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di SO.GE.M.I. S.p.A. e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente Contratto.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di qualsivoglia previsione contenuta nel predetto Modello e nel Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e legittima SO.GE.M.I. S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, cod. civ., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

**Art. 18 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO**

S'intendono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardano, ad ogni e qualsiasi titolo o rapporto, il Contratto o l'oggetto dello stesso, ivi comprese le spese sostenute per la registrazione del presente Contratto presso l'Agenzia delle Entrate, fatta eccezione per ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico della Stazione Appaltante.

Tutte le sopra richiamate spese saranno fatturate all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante a registrazione del Contratto avvenuta.

**Art. 19 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

**Art. 20 - RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, si rinvia alla normativa del Codice Civile ed alla Legislazione speciale in materia.

Milano, \_\_\_\_\_.

La Stazione Appaltante

\_\_\_\_\_

L'Appaltatore

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Appaltatore dà esplicito atto di avere attentamente letto, accettato ed approvato uno per uno, nessuno escluso, tutti gli articoli del presente Contratto, nonché tutti i patti, le norme e le prescrizioni contenute nei documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e ss., cod. civ., l'Appaltatore approva le seguenti clausole del Contratto: art. 3 (Durata), art. 4 (Importo e modalità di pagamento), art. 6 (Obblighi e Doveri dell'Appaltatore), art. 7 (Responsabilità dell'Appaltatore), art. 10 (Deposito cauzionale); art. 11 (Penali), art. 12 (Cessione del Contratto), art. 13 (Recesso dal Contratto), art. 14 (Risoluzione del Contratto), art. 17 (D.Lgs. n. 231/2001), art. 19 (Foro competente).

Milano, \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore

---